

scontinuità di costo ammesse, al netto dell'eventuale conguaglio che si riferisce all'ultima annualità del periodo»;

2.3. l'art. 10, relativo al piano quadriennale degli interventi — piano degli investimenti, comma 4, (corrispondente all'art. 11, comma 2 del contratto siglato), ultimo paragrafo è così modificato: «Per gli interventi strategici riconosciuti dall'ENAC, la società può richiedere, con le modalità previste nel modello tariffario vigente, l'applicazione di una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale»;

2.4. l'art. 13, relativo al piano quadriennale degli interventi - piano economico-finanziario (corrispondente all'art. 15 del contratto siglato), è così modificato:

#### 2.4.1. comma 1, primo paragrafo:

«1. La società presenta all'ENAC, unitamente al piano degli investimenti, il correlato Piano economico-finanziario (PEF), corredata da una esaustiva relazione esplicativa delle componenti economiche e patrimoniali, sulla base delle quali la società dimostra, sotto la propria responsabilità, l'equilibrio della gestione e la sostenibilità del piano degli investimenti»;

#### 2.4.2. comma 4:

«4. La società al verificarsi di quanto previsto all'art. 6, comma 3, è tenuta a presentare all'ENAC il PEF debitamente aggiornato con le misure necessarie a dimostrare il mantenimento delle condizioni di sostenibilità economico-finanziaria delle opere sottoposte all'autorizzazione diretta delle strutture tecniche»;

2.5. nel testo del contratto introdurre un articolo riguardante la «Rinuncia al contenzioso», con la seguente formulazione:

*«(Rinuncia al contenzioso). — 1. La società, con il presente contratto di programma, rinuncia ad ogni diritto e/o pretesa, di tipo anche tariffario, connessi al quadro normativo e regolamentare di settore, alla concessione e/o al medesimo contratto e a quelli precedentemente stipulati, nonché alle azioni proposte nei giudizi pendenti relativi a tutti gli ambiti citati.*

*2. Entro sessanta giorni dalla data di efficacia del presente contratto, le parti, nel caso di giudizi pendenti, formalizzano, presso gli organi giurisdizionali competenti, gli atti di rinuncia secondo le modalità di rito»;*

3. il contratto di programma dovrà inoltre recepire eventuali diverse e ulteriori novità introdotte, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del citato decreto-legge n. 133 del 2014, con la deliberazione ENAC n. 20 del 2 ottobre 2018;

4. il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il futuro presenterà al CIPE i nuovi contratti di programma entro il termine del 30 settembre dell'ultimo anno del periodo regolatorio in scadenza, per rendere effettivi i compiti di coordinamento, programmazione ed indirizzo di competenza del Comitato, evitando un disallineamento temporale tra il momento di venuta ad esistenza, sul piano giuridico, delle disposizioni contrattuali e quello della produzione di effetti;

5. prima dell'adozione del decreto di approvazione del presente contratto di programma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, dovrà acquisire il parere favorevole della Regione Lombardia;

6. si invita per il futuro a valutare:

6.1. ogni soluzione utile ad evitare le distonie evidenziate dalla Corte dei conti e riconosciute dalle stesse amministrazioni, anche considerando la possibilità del coinvolgimento della Regione prima della delibera del CIPE;

6.2. la possibilità che il contratto di programma, per il gestore, abbia efficacia dal momento della sua sottoscrizione, offrendo così maggiore garanzia anche per la parte pubblica, in modo tale da rendere effettiva e mirata l'attività di vigilanza dell'ENAC;

7. l'Amministrazione concedente dovrà procedere, da un lato, a verificare il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dal gestore attraverso la effettiva realizzazione delle opere programmate e, dall'altro, ad evitare opere programmate senza idonea copertura economico-finanziaria;

8. a garanzia del concedente ENAC e, quindi, del sistema pubblico nel suo complesso, tra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze, deve essere prevista e disciplinata una ulteriore specifica ipotesi di revoca della concessione o di risoluzione del contratto in caso di grave e reiterato inadempimento per fatto e colpa del gestore aeroportuale, al fine di evitare un possibile deficit di certezza dei rapporti giuridici e di attuazione degli investimenti;

9. il gestore dovrà tener presente il nuovo piano di sviluppo aeroportuale 2016-2030, che sarà approvato in seguito all'esito della procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA), per provvedere, qualora necessario, all'aggiornamento del piano quadriennale degli interventi, al fine di ottemperare alle eventuali prescrizioni previste dalla VIA.

Roma, 4 aprile 2019

*Il Presidente: CONTE*

*Il Segretario: GIORGETTI*

*Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2019*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-930*


**19A04654**

DELIBERA 4 aprile 2019.

**Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Integrazione finanziaria del piano operativo «agricoltura» a sostegno dei contratti di filiera e di distretto (Delibera CIPE n. 53 del 2016).** (Delibera n. 12/2019).

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 7, commi 26 e 27 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottou-



tilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione - di seguito FSC - e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni e integrazioni, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2014, che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il Dipartimento per le politiche di coesione;

Considerato che la dotazione complessiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, pari a 63.810 milioni di euro, risulta determinata come segue:

un importo pari a 43.848 milioni di euro, inizialmente iscritto in bilancio quale quota dell'80 per cento della dotazione di 54.810 milioni di euro individuata dall'art. 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

un importo pari a 10.962 milioni di euro, stanziato per gli anni 2020 e successivi dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, quale rimanente quota del 20 per cento inizialmente non iscritta in bilancio;

un importo di 5.000 milioni di euro, quale dotazione ulteriore stanziata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

un importo di 4.000 milioni di euro, quale dotazione ulteriore stanziata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Vista la delibera di questo Comitato n. 53 del 2016, con la quale, in coerenza con quanto stabilito dalla delibera n. 25 del 2016 in ordine al contenuto e ai principi di funzionamento dei Piani operativi, sono state assegnate risorse FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 400 milioni di euro in favore del Piano operativo «Agricoltura», di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Tenuto conto che, nell'ambito del Piano operativo «Agricoltura», la dotazione attuale del sottopiano 1 re-

lativo a «Contratti di filiera e di distretto» è pari a 110 milioni di euro, derivanti dall'assegnazione iniziale di 60 milioni di euro disposta dalla citata delibera n. 53 del 2016 e dal successivo incremento per 50 milioni di euro, disposto, nella seduta del 16 marzo 2018, dalla Cabina di regia istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016 per lo svolgimento delle funzioni di programmazione del FSC 2014-2020 previste dalla lettera c) del citato comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e approvato del Comitato di sorveglianza nella seduta dell'8 maggio 2018;

Tenuto conto delle integrazioni del Piano operativo «Agricoltura» successivamente disposte da questo Comitato con le delibere n. 13 del 2018, per un importo di 12.601.198,45 euro in favore di infrastrutture irrigue nella Provincia di Bolzano, e n. 69 del 2018, per un importo di 30 milioni di euro in favore del Piano emergenziale per il contenimento del batterio di *Xylella fastidiosa* in Puglia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Ministro senza portafoglio la senatrice Barbara Lezzi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° giugno 2018 con il quale allo stesso Ministro è conferito l'incarico per il Sud e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018 recante la delega di funzioni al Ministro stesso, tra le quali quelle di cui al sopra citato art. 7, comma 26 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e le funzioni di cui al richiamato art. 1, comma 703 della legge n. 190 del 2014;

Vista la nota del Ministro per il Sud prot. n. 502-P del 18 marzo 2019 e l'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione, concernente la proposta di integrazione della dotazione finanziaria del citato Piano operativo «Agricoltura» FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 100 milioni di euro, da destinare al sottopiano 1 «Contratti di filiera e di distretto»;

Tenuto conto che la proposta è motivata dall'esigenza di corrispondere alla significativa richiesta proveniente da imprese agricole e agroalimentari;

Tenuto conto, che in data 18 marzo 2019 la sopra citata Cabina di regia ha condiviso l'opportunità dell'integrazione proposta in favore del Piano operativo «Agricoltura», sottopiano 1 «Contratti di filiera e di distretto»;

Considerato che con la proposta integrazione di 100 milioni di euro, il Piano operativo «Agricoltura» aumenta la propria dotazione finanziaria da 430 milioni di euro (al netto delle risorse assegnate dalla citata delibera n. 13 del 2018) a 530 milioni di euro e assume la seguente nuova articolazione temporale, specificata, per annualità, nel corso della odierna seduta:

50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019;


50 milioni di euro per il 2020;

50 milioni di euro per il 2021;

100 milioni di euro per il 2022;

100 milioni di euro per il 2023;

80 milioni di euro per il 2024;



Considerato che, con l'integrazione finanziaria proposta, la dotazione del sottopiano 1 relativo a «Contratti di filiera e di distretto» viene aggiornata a complessivi 210 milioni di euro;

Considerato inoltre che l'assegnazione proposta trova copertura a valere sulle risorse FSC 2014-2020, come incrementate a seguito dello stanziamento aggiuntivo disposto dalla sopra richiamata legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019);

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62 recante il regolamento di questo Comitato;

Vista la nota prot. n. 1940-P del 4 aprile 2019, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

#### Delibera:

1. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020, è disposta l'integrazione finanziaria del Piano operativo «Agricoltura» di cui alla delibera di questo Comitato n. 53 del 2016 citata in premessa, per un importo di 100 milioni di euro, da destinare al sottopiano 1 «Contratti di filiera e di distretto».

2. In relazione all'integrazione finanziaria di cui al punto 1, la dotazione complessiva del Piano operativo «Agricoltura», al netto delle risorse assegnate dalla citata delibera n. 13 del 2018, diventa pari a 530 milioni di euro con il seguente nuovo profilo temporale di spesa: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, 50 milioni di euro per il 2020, 50 milioni di euro per il 2021, 100 milioni di euro per il 2022, 100 milioni di euro per il 2023 e 80 milioni di euro per il 2024.

3. All'interno del Piano, la nuova dotazione del sottopiano 1 «Contratti di filiera e di distretto» è aggiornata, come indicato in premessa, a complessivi 210 milioni di euro.

4. Dell'assegnazione disposta al punto 1 della presente delibera si tiene conto nel calcolo complessivo del rispetto del criterio normativo di riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro-Nord, in relazione alla dotazione complessiva del FSC 2014-2020.

5. Come già stabilito dalla più volte citata delibera n. 53 del 2016 e successive, il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo riferisce a questo Comitato - annualmente e, in ogni caso, su specifica richiesta - sull'attuazione degli interventi.

6. Per tutto quanto non diversamente stabilito dalla presente delibera, restano ferme le regole vigenti in materia di gestione e monitoraggio del FSC.

Roma, 4 aprile 2019

*Il Presidente: CONTE*

*Il Segretario: GIORGETTI*

*Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2019*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-951*

19A04655

## UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 4 luglio 2019.

### Modifiche dello Statuto.

#### IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l'art. 6, comma 9:

«Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.»;

Richiamato lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale del 13 marzo 2012, n. 261 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 4 aprile 2012 e in particolare l'art. 41 relativo alla revisione dello statuto, il cui comma 4 prevede:

«Le modifiche allo Statuto sono approvate dal Senato accademico col voto favorevole di due terzi dei componenti, acquisito il parere del Consiglio degli studenti e su parere conforme del Consiglio di amministrazione, espressi a maggioranza assoluta dei componenti»;

Richiamato l'avviso di proposta di modifica dello statuto, pubblicato nell'Albo ufficiale di Ateneo il 25 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 41, comma 3 dello statuto, relativo alle modifiche degli articoli 1, comma 5, 9, comma 1, 14, comma 4, 17, comma 3, 18, comma 2, 29 comma 3, 32, comma 3, 38, nuovo comma 6, 39, comma 1 e 42;

Acquisito il parere conforme del Consiglio di amministrazione del 31 gennaio 2019 relativo alle modifiche degli articoli 1, comma 5, 9, comma 1, 14, comma 4, 17, comma 3, 18, comma 2, 29, comma 3, 32, comma 3, 38, nuovo comma 6 e 42 e parere non favorevole alla modifica dell'art. 39, comma 1 dello statuto;

Acquisito il parere favorevole del Consiglio degli studenti del 13 febbraio 2019 alla modifica degli articoli 1 comma 5, 9, comma 1, 14, comma 4, 17, comma 3, 18, comma 2, 29, comma 3, 32, comma 3, 38, nuovo comma 6 e 42 e parere non favorevole alla modifica dell'art. 39, comma 1 dello statuto;

Richiamata la deliberazione del Senato accademico del 20 febbraio 2019 che ha approvato la modifica degli articoli 1 comma 5, 9, comma 1, 14, comma 4, 17, comma 3, 18, comma 2, 29, comma 3, 32, comma 3, 38, nuovo comma 6 e 42 e non approvato la modifica dell'art. 39 comma 1 dello statuto;

Richiamata la nota rettorale prot. n. 39250 del 22 marzo 2019 di trasmissione al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione del 31 gennaio 2019 e del Senato accademico del 20 febbraio 2019;

Preso atto che con nota del 21 maggio 2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha formulato rilievi di merito alle modifiche degli articoli 1, comma 5 e 17, comma 3 dello statuto;

